

**AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEI  
MERCATI CONTADINI DI PIAZZA DANTE E SAN GIUSEPPE  
(approvato con determina dirigenziale n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_)**

**Paragrafo I: Premesse**

Il Comune di Trento intende selezionare, ai sensi dell'art. 17 della L.p. 30 luglio 2010 n. 17, della deliberazione di Giunta provinciale 8 luglio 2016 n. 1165 "Criteri e modalità per l'istituzione e l'autorizzazione dei mercati riservati alla vendita di prodotti agricoli" e ss. mm. e ii e dell'art. 9, comma 1 del "Disciplinare dei mercati contadini" approvato con deliberazione dalla Giunta comunale 25 settembre 2017 n. 155 e ss. mm. e ii., il soggetto cui affidare la gestione del "Mercato contadino di Piazza Dante" istituito con deliberazione della Giunta comunale 13 febbraio 2006 n. 40 e del "Mercato contadino di San Giuseppe" posto in Via Filzi, istituito con deliberazione della Giunta comunale 21 febbraio 2011 n. 37.

I Mercati contadini di Piazza Dante e San Giuseppe sono mercati finalizzati a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio; sono riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli propri o provenienti da altre aziende agricole nei limiti esplicitati dal "Disciplinare dei mercati contadini".

Per quanto concerne ubicazione e caratteristiche dei mercati si rimanda al CAPO II TITOLO I "MERCATI AGRICOLI" del "Disciplinare dei mercati contadini". (Allegato n.1)

Il soggetto verrà selezionato sulla base degli elementi di valutazione di cui al successivo Paragrafo V e dovrà garantire l'organizzazione ed il buon funzionamento del mercato.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione e la partecipazione alla selezione non determina diritti in capo ai richiedenti se non quello di essere valutati ai fini della predisposizione della graduatoria per il successivo affidamento dell'incarico di

gestione del “Mercato contadino di Piazza Dante” e del “Mercato contadino di San Giuseppe”.

SCADENZA TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

**27 gennaio 2023 ore 12:00**

PRIMA SEDUTA PUBBLICA: **2 febbraio 2023 ore 9:00**

## **Paragrafo II: Soggetti ammessi a partecipare e requisiti richiesti**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 dei “Criteri e delle modalità per l'istituzione e l'autorizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli” adottati con deliberazione della Giunta provinciale 8 luglio 2016 n. 1165 e ss. mm. e ii e dell'art. 9, comma 1 del “Disciplinare dei mercati contadini” sono ammessi a partecipare alla selezione

### ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI e ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

1. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. insussistenza della situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m..

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti dal richiedente alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione e devono essere dichiarati nella domanda stessa.

I soggetti devono dichiarare inoltre:

- di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il “Disciplinare dei mercati contadini” e di aver preso visione di tutte le clausole contenute nel presente avviso di selezione e nel Disciplinare citato accettandole senza condizione o riserva alcuna;
- di essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 250 di data 28 dicembre 2016 e reperibile sul sito internet <http://www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e di tutti gli oneri conseguenti all'erogazione dei servizi prestati

### **Paragrafo III: Oggetto della prestazione ed obblighi del soggetto gestore**

Ai sensi dell'art. 11 del “Disciplinare dei mercati contadini”, il soggetto gestore deve:

- a) gestire l'area osservando le norme vigenti e vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, dei regolamenti comunali e delle eventuali indicazioni fornite dal Comune e dall'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari;
- b) svolgere attività di sorveglianza nei confronti delle aziende partecipanti al mercato, anche mediante visite ispettive presso i luoghi di produzione e/o trasformazione;
- c) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato (ad es. occupazione costante del posteggio, vendita esclusiva di prodotti agricoli di stagione, esposizione chiara dei prezzi di vendita), prevedendo anche attività di promozione e valorizzazione;
- d) curare la selezione degli operatori secondo le modalità indicate all'art. 12 e 13 del Disciplinare Mercati Contadini (Allegato 1) e alla conseguente assegnazione dei posteggi secondo la graduatoria e con la supervisione dell'Amministrazione comunale;
- e) tenere i contatti con i produttori e valutare le problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del mercato;
- f) evidenziare particolari anomalie riscontrabili nelle offerte dei prodotti sia sotto il profilo merceologico, che nella formazione dei prezzi;
- g) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
- h) risolvere eventuali criticità e verificare il rispetto delle norme e della qualità dei prodotti;
- i) provvedere alla rilevazione delle presenze dei partecipanti;
- j) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione stradale;
- k) anticipare i costi di esercizio del mercato;
- l) verificare che gli operatori rispettino le disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti;
- m) condividere con l'Amministrazione il contenuto delle attività promozionali e divulgative;

- n) rendersi disponibile nel collaborare con il Comune di Trento per il progetto “Nutrire Trento va a scuola” in particolare in occasione delle visite al Mercato contadino.

L'attività di sorveglianza di cui alla precedente lettera b) si esplica obbligatoriamente nelle seguenti attività:

1) CONTROLLO DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- manuale di autocontrollo igienico ai sensi del D.L. 155/97 od altra normativa di filiera (es. DPR 54/94 per la produzione di prodotti a base di latte; DL 286/94 per la trasformazione delle carni, ecc.) e attestato corso HACCP ove necessario;
- eventuale dichiarazione di lavorazione conto terzi per i trasformati lavorati da aziende esterne;
- Fascicolo Aziendale Cartaceo (FAC) previsto dalla D.M. 503/99 e della Deliberazione della Giunta Provinciale n.300/2004 (per la provincia di Trento) o eventualmente la scheda LAFIS;
- scheda prodotto attestante le produzioni aziendali, in dettaglio, distinte per prodotti disponibili alla vendita, quantità e periodi di produzione;
- ultima dichiarazione IVA presentata (doc. fiscali se esonerato);
- eventuali certificazioni in possesso (es. uso marchi di prodotto DOP/IGP; consorzi di valorizzazione);
- autorizzazione del laboratorio ai sensi della vigente normativa;
- eventuale attestazione di certificazione biologica ai sensi del regolamento CEE 2092/91, che annualmente l'organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all'azienda interessata.

2) CONTROLLO DIRETTO IN AZIENDA UNA VOLTA ALL'ANNO

3) CONTROLLO DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO PER VERIFICARE LA CORRETTA PRASSI DI VENDITA

Per la prestazione come sopra descritta non è previsto alcun corrispettivo, né da parte dell'Amministrazione né da parte delle imprese agricole partecipanti al mercato, escluso il rimborso di eventuali spese sostenute dal gestore per conto degli operatori (ad es. noleggio attrezzature) e dei costi dei controlli posti anch'essi a capo degli operatori.

## **Divieto di Subappalto e di cessione della convenzione**

Tenuto conto della peculiarità dei servizi richiesti non è ammesso il subappalto.

E' inoltre fatto divieto all'aggiudicatario di cedere la convenzione, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore della prestazione disciplinate all'art. 106 del Codice degli Appalti, a pena di nullità della cessione stessa.

Si precisa, in ogni caso, che:

- non si configurano subappalto, a norma di legge, le collaborazioni stabili che l'appaltatore ha con i propri fornitori in forza di contratti continuativi;
- non si configurano subappalto gli affidamenti di incarichi a lavoratori autonomi (cfr. art. 105, comma 3, d.lgs. n. 50/2016).

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

## **Paragrafo IV: Durata dell'affidamento**

La gestione del "Mercato contadino di Piazza Dante" e del "Mercato contadino San Giuseppe" verrà affidata, in esito alla presente procedura di selezione, per il periodo decorrente dalla stipula della convenzione per 6 anni rinnovabile fino a un massimo di 12 anni.

## **Paragrafo V: Elementi di valutazione del soggetto gestore del mercato e criterio di aggiudicazione**

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del "Disciplinare dei mercati contadini" la selezione del soggetto gestore avviene sulla base di una relazione dettagliata e strutturata secondo gli elementi di valutazione di seguito indicati.

	<b>Elementi di valutazione</b>	<b>Punteggio massimo assegnabile</b>
<b>a)</b>	<b>Modalità di controllo delle aziende operatrici</b> Sarà valutata la modalità di effettuazione dei controlli di cui al secondo capoverso del Paragrafo III svolte nei confronti delle aziende che partecipano al mercato. A tal fine si richiede una descrizione dettagliata delle modalità di controllo strutturata secondo le fasi di effettuazione degli stessi e la modalità di restituzione dei controlli effettuati all'Amministrazione comunale	<b>25</b>
<b>b)</b>	<b>Modalità di controllo e di rilevazione delle presenze</b>	<b>15</b>
<b>c)</b>	<b>Proposte di attività collaterali al mercato compresa l'attività riferita a "Nutrire Trento"</b> Saranno valutate la tipologia e la frequenza delle iniziative	<b>15</b>

	proposte	
d)	<b>Modalità di coinvolgimento dell'Amministrazione comunale nella gestione del mercato e della rendicontazione alla stessa dell'iniziativa.</b> Saranno valutate la periodicità e i contenuti	10
e)	<b>Professionalità dedicate alla gestione del mercato</b> Saranno valutati l'impegno temporale e la qualificazione delle professionalità dedicate	10
f)	<b>Modalità di formazione degli operatori</b> Saranno valutate la frequenza e i contenuti	10
g)	<b>Esperienza maturata nell'organizzazione di fiere e mercati</b> Sarà valutato il numero di edizioni e di aderenti	5
h)	<b>Costo dei controlli a carico delle aziende operatrici nel mercato</b>	5
i)	<b>Rappresentatività del mondo agricolo provinciale</b>	5
	<b>Totale</b>	<b>100</b>

L'attribuzione dei punteggi è svolto dalla Commissione Giudicatrice così come prevista dall'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti ed è nominata dal Presidente di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel rispetto del disposto dell'art. 21, comma 6, della L.P. 2/2016.

La determinazione dirigenziale di nomina della Commissione è pubblicata sul profilo committente ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici corredata dai *curricula* dei componenti. Il Presidente della Commissione è un Dirigente dell'Amministrazione comunale individuato con specifico atto del Direttore Generale. Il numero dei membri della Commissione è definito in sede di nomina, fermo restando che si tratta di numero dispari non superiore a 5. I membri della Commissione sono individuati attraverso la piattaforma consultabile sul sito [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it) "Elenco per componenti commissioni tecniche di gara – CTG".

Alla Commissione si applicano le incompatibilità di cui all'art. 61 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici: a tal fine i membri della Commissione rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. Alla Commissione sono assegnati i compiti di seguito specificati al Paragrafo VII

Ogni Commissario procederà all'assegnazione del punteggio ad ogni singola offerta tecnica valutando gli elementi di valutazione a), b), c), d), e), f), g) sopra indicati attribuendo un voto come di seguito indicato

<b>VOTO</b>	<b>GIUDIZIO</b>
0,0	Tema non trattato
0,1	Tema trattato in modo assolutamente lacunoso, tale da non consentire una valutazione nel merito della proposta formulata
0,2	Tema trattato in modo superficiale non adeguato alla richiesta
0,3	Tema trattato in modo superficiale pur con alcuni elementi di interesse
0,4	Tema trattato in modo superficiale non pienamente adeguato alla richiesta
0,5	Tema trattato in modo abbastanza circostanziato, ancorché non pienamente convincenti sotto alcuni aspetti
0,6	Tema trattato in modo abbastanza circostanziato complessivamente adeguato alla richiesta
0,7	Tema trattato in modo completo, di buon livello, pur con alcune lacune e/o elementi meno convincenti
0,8	Tema trattato in modo completo, e di buon livello
0,9	Tema trattato in modo completo ed esaustivo, ancorché perfettibile in alcuni aspetti
1,0	Tema trattato in modo completo ed esaustivo, ottimali e pienamente convincente

Verrà quindi attribuito all'elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile all'elemento di valutazione in esame. A questo punto, verrà riparametrato il punteggio attribuito all'elemento di valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti.

$$X = \frac{P_o \times C}{P_i}$$

Dove:

X = punteggio da attribuire all'operatore in esame;

Pi = voto massimo attribuibile

C = punteggio massimo attribuibile

Po = voto attribuito all'operatore in esame

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione h) e i) il punteggio viene così attribuito

#### **h) Costo dei controlli a carico delle aziende operatrici nel mercato**

Sarà valutata l'entità del costo complessivo per l'espletamento di tutte le attività di sorveglianza e controllo così come dettagliate nel secondo capoverso del Paragrafo III svolte nei confronti delle aziende che partecipano al mercato. Non saranno prese in considerazione proposte maggiori ad euro 200 annui, I.V.A. esclusa ed eventuale rimborso chilometrico (tabella ACI) per le visite aziendali fuori territorio comunale.

Al costo complessivo più basso sarà attribuito il punteggio massimo di 5 punti ed alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionale attribuito mediante l'applicazione della seguente formula:

$$X = \frac{P_i \times C}{P_o}$$

Dove:

X = punteggio da attribuire all'operatore in esame;

P<sub>i</sub> = costo complessivo più basso;

C = punteggio massimo attribuibile (5 punti);

P<sub>o</sub> = costo complessivo offerto dall'operatore in esame.

#### **i) Rappresentatività del mondo agricolo provinciale**

Dovrà essere indicato il numero di aderenti all'associazione.

Al soggetto che risulterà avere il maggior numero di aderenti sarà attribuito il punteggio massimo. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$X = \frac{P_o \times C}{P_i}$$

Dove:

X = punteggio da attribuire all'operatore in esame;

Pi = n. aderenti più alto;

C = punteggio massimo attribuibile (5 punti);

Po = n aderenti all'operatore in esame.

Il calcolo del punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà effettuato sommando tutti i punteggi degli elementi di valutazione risultanti dal procedimento sopra descritto.

Infine, si procederà ad una riparametrazione finale, attribuendo il massimo dei punti disponibili per l'offerta tecnica all'offerente con il punteggio più elevato e procedendo ad attribuire un punteggio proporzionale alle altre offerte. In tal modo, si otterrà il punteggio definitivo di ogni offerta tecnica.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

Il Comune di Trento affiderà l'incarico sulla base del criterio del maggior punteggio individuato sommando i singoli punteggi attribuiti dalla Commissione di cui al successivo Paragrafo VII ad ognuno degli elementi sopra specificati. Non sarà considerato idoneo l'operatore che non avrà raggiunto un minimo di 50 punti totali.

Si precisa, inoltre, che:

- l'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione degli elementi soggetti a punteggio comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio;
- in nessun caso sarà consentita la presentazione in un secondo momento di documentazione mancante. La Commissione Giudicatrice si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali raggugli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte presentate;
- gli impegni assunti inseriti nella documentazione tecnica di cui sopra costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali.

## **Paragrafo VI: Modalità di partecipazione alla selezione**

Per partecipare alla selezione i soggetti offerenti devono far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate a pena di esclusione, **un UNICO plico** chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo e/o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità e la non manomissione del contenuto, timbrato e firmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'associazione. Il plico dovrà contenere la documentazione di seguito specificata e dovrà pervenire al seguente indirizzo:

**Comune di Trento - Ufficio Protocollo - Via Maccani, 148 – 38121 Trento**

**entro le ore 12:00 del giorno 27 gennaio 2023**

**A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA**

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:

**“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA ALLA SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE  
DEI MERCATI CONTADINI DI PIAZZA DANTE E SAN GIUSEPPE”.**

Detto plico dovrà essere inviato in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Trento, via Maccani n. 148 - 38121 Trento (orario: dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.00) il quale ne rilascia apposita ricevuta previa esibizione dell'Allegato n. 2 al presente avviso debitamente compilato per la parte riferita all'offerente.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla gara gli offerenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Ai fini della validità della presentazione della domanda nel termine prefissato, farà fede il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sul plico all'atto del ricevimento.

Non saranno prese in considerazione le domande, anche sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Il plico dovrà contenere:

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** alla selezione del soggetto gestore dei mercati contadini di Piazza Dante e San Giuseppe e dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto notorio ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante i requisiti richiesti. Tale domanda deve essere redatta mediante compilazione del modello Allegato 3 al presente avviso in carta resa legale mediante applicazione di una marca da bollo di euro 16,00.-..

## 2. **BUSTA “RELAZIONE TECNICA”**

La busta deve essere chiusa con ceralacca e/o nastro adesivo e/o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità e la non manomissione del contenuto, timbrata e firmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'associazione. Nella busta deve essere inserita la relazione che illustra la proposta tecnico-organizzativa del Mercato secondo le indicazioni dell'Allegato 4. La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione. La relazione deve altresì essere articolata in punti corrispondenti agli elementi di valutazione indicati al Paragrafo V del presente avviso.

Si precisa che, in caso di aggiudicazione, il soggetto dovrà attenersi al contenuto di tale relazione e gli impegni ivi prospettati costituiranno obbligazione contrattuale formando parte integrante e sostanziale della convenzione.

## **Paragrafo VII: Procedura di gara, aggiudicazione e stipula della convenzione**

Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, la gara si svolge secondo il procedimento di seguito indicato.

Il Presidente di gara (corrispondente alla Dirigente del Servizio Sviluppo Urbano Sport e Sani stili di vita), in seduta pubblica nel giorno, luogo ed ora indicati nel presente avviso, procede alla verifica della regolarità della presentazione dei plichi e conseguentemente ad ammettere o escludere i concorrenti dalla gara.

Procede, di seguito, all'apertura dei plichi ritualmente presentati dagli offerenti ed alla verifica della regolarità del loro contenuto. In particolare verifica la regolarità e

completezza della documentazione presentata provvedendo all'ammissione alla successiva fase di gara dei soli concorrenti la cui documentazione sia conforme alle prescrizioni del presente avviso.

In caso di mancanza, incompletezza ed irregolarità di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione verrà concesso un termine massimo pari a 10 giorni per procedere alla presentazione, integrazione o regolarizzazione. La scadenza del termine senza riscontro comporta esclusione dalla selezione.

Il Presidente di gara provvede di seguito a verificare la regolarità formale delle BUSTE "RELAZIONE TECNICA".

Di seguito le BUSTE "RELAZIONE TECNICA", risultate conformi a quanto richiesto nel presente avviso, vengono consegnate dal Presidente di gara alla Commissione di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti e nominata secondo quanto indicato al precedente Paragrafo IV

La Commissione si riunisce in seduta pubblica per ricevere dal Presidente di gara le buste contenenti le relazioni tecniche presentate dagli offerenti ammessi.

Procede, di seguito, all'apertura delle BUSTE "RELAZIONE TECNICA" ed a constatare la consistenza della documentazione nelle stesse contenute: ciascun documento viene siglato dal Presidente della Commissione.

Il Presidente della Commissione, quindi, dichiara chiusa la fase pubblica della gara ed i lavori della Commissione procedono in seduta riservata con l'esame delle relazioni tecniche presentate da ciascuno dei soggetti ammessi per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del presente avviso e la conseguente ammissione al prosieguo della gara. Quindi, la Commissione procede con l'assegnazione dei punteggi nei modi e nei limiti stabiliti dal presente avviso.

Laddove le modalità di attribuzione del punteggio non siano puramente matematiche o oggettive, l'attribuzione del punteggio ad opera della Commissione è motivata.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente avviso, la Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente l'esclusione dalla gara nel caso in cui un'offerta sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

La Commissione ha la facoltà di convocare tutti i concorrenti per avere chiarimenti o raggugli sull'offerta presentata da uno o più degli stessi. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC (al domicilio indicato nella dichiarazione presentata per l'ammissione alla gara) nella quale sono indicati, oltre a giorno, ora e luogo della riunione, il concorrente interessato ed i chiarimenti allo stesso richiesti. I chiarimenti forniti dall'interessato sono assunti a verbale dalla Commissione ad integrazione dell'offerta presentata dallo stesso sempre che ciò non ne comporti modificazione a danno degli altri concorrenti.

Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata viene redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale che viene trasmesso dalla Commissione stessa al Presidente di gara.

Il Presidente di gara, quindi, ricevuto il verbale della Commissione convoca una nuova seduta pubblica di gara dandone notizia ai partecipanti mediante PEC nel corso della quale è data illustrazione del verbale della Commissione (mediante lettura dei punteggi assegnati a ciascun partecipante) e sono pronunciate pubblicamente le eventuali esclusioni disposte dalla Commissione e le relative motivazioni.

Nella stessa seduta pubblica il Presidente di gara procede alla formazione della graduatoria provvisoria. Nel caso in cui due partecipanti abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria e, pertanto, siano stati posti a pari merito al primo posto della graduatoria, procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte del soggetto da collocare al primo posto della graduatoria definitiva. Il Presidente di gara aggiudica la gara al soggetto classificatosi al primo posto della graduatoria definitiva.

Il Presidente di gara ha la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

L'aggiudicazione è disposta anche se è presentata o è ammessa una sola offerta purché la stessa sia ritenuta idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni dell'avviso.

Rimane inteso che l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

Della convocazione delle sedute pubbliche è data altresì notizia mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet dell'Amministrazione sub voce "Bandi di gara".

A seguito dell'aggiudicazione sarà formalizzata apposita convenzione da stipularsi tra la Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita ed il legale rappresentante dell'associazione aggiudicataria. La stipulazione della convenzione avverrà in forma di scrittura privata. La verifica di regolare esecuzione di tale convenzione fa capo al Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita la cui Dirigente assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Amministrazione può richiedere, tramite posta elettronica certificata, che il servizio oggetto dell'appalto abbia inizio già nelle more della stipulazione della convenzione, ma ad aggiudicazione perfezionata, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.

Nel caso in cui, entro il termine di scadenza fissato nel Paragrafo I del presente avviso pubblico, non pervengano domande, il Comune si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione diretta della gestione dei Mercati Contadini di Piazza Dante e San Giuseppe.

### **Paragrafo VIII: Ulteriori clausole contrattuali e disposizioni finali**

Non è prevista la possibilità di subentro nella gestione dei Mercati Contadini.

Per quanto concerne la definizione delle fattispecie sanzionabili nonché i relativi provvedimenti sanzionatori si rimanda all'art. 24 del Disciplinare dei Mercati contadini. È fatta altresì salva la facoltà del Comune di risolvere il rapporto nel caso non vengano rispettate le condizioni di servizio derivanti dalla relazione tecnica.

Il soggetto gestore può recedere dalla convenzione, di cui al presente avviso, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi senza diritto ad alcun rimborso o pretesa di indennizzo.

L'Amministrazione comunale potrà prevedere una proroga tecnica della convenzione limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, alle stesse condizioni previste nella convenzione in scadenza.

Per tutto quanto non previsto dal presente, si rinvia al Disciplinare dei Mercati contadini ed alla normativa ivi richiamata.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Trento nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e sull'Albo pretorio online.

La Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Cristina MariaVittoria Ambrosi, Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita.

Le richieste di informazioni e chiarimenti sul presente avviso devono pervenire per iscritto a mezzo PEC al seguente indirizzo: [servizio.sviluppoeconomico@pec.comune.trento.it](mailto:servizio.sviluppoeconomico@pec.comune.trento.it) entro il giorno **24 gennaio 2023** Le risposte saranno fornite direttamente al richiedente a mezzo PEC e saranno rese disponibili a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune di Trento – Amministrazione Trasparente ([www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)).

I dati acquisiti ai fini della presente procedura saranno trattati secondo i principi e le regole di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

### **Paragrafo IX: Allegati**

ALLEGATO 1. Disciplinare mercati contadini approvato con deliberazione della Giunta comunale 25.09.2017 n. 155 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 2. Ricevuta attestante l'avvenuta consegna all'Ufficio Protocollo

ALLEGATO 3. Modulo domanda di partecipazione

ALLEGATO 4. Modulo Offerta Tecnica

ALLEGATO 5. Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi**

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

## **Informativa sul trattamento dei dati personali**

(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)

## **Informativa sul trattamento dei dati personali**

(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

- a) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trento (email: [segreteria\\_generale@comune.trento.it](mailto:segreteria_generale@comune.trento.it); sito web: <http://comune.trento.it>);
- b) Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it); sito web: <http://www.comunitrentini.it>);
- c) il trattamento ha per oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati giudiziari, dati finanziari;
- d) i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'espletamento di procedimenti relativi a: stipula contratti e/o Convenzioni e/o concessioni contributi;
- e) la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
- f) il trattamento riguarda anche i dati giudiziari: (esistenza di condanne penali che impediscono la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di sanzioni previste dalla normativa antimafia, ecc.), ai sensi dell'art. 3 del D.L. 17.09.1993, n. 369, convertito nella L. 15.11.1993, n. 461 e dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 e s.m.
- g) i dati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti pubblici e privati;
- h) i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Se i dati saranno, in ossequio alla normativa vigente, inseriti all'interno di atti stipulati in forma di atto pubblico, si ricorda che questi godono di un particolare regime di pubblicità, estesa a tutti coloro che facciano richiesta di copia (art. 743 c.p.c.);
- i) i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (tra l'altro, Amministrazioni pubbliche, Enti ed organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni, altri Enti o Aziende a partecipazione pubblica, enti privati in convenzione con enti pubblici, soggetti privati datori di lavoro) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso e saranno in ogni caso trattati in base ad obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di contratti. Possono essere comunicati ai Servizi dell'Amministrazione cui spetta la confezione del contratto. I dati sono oggetto di diffusione, in quanto possono essere messi a disposizione di un pubblico indifferenziato attraverso la Rete Civica o l'Albo pretorio o Osservatorio Provinciale dei contratti pubblici nel rispetto della normativa in tema di diritto di accesso e dei principi di pertinenza e non eccedenza.
- j) I dati personali di cui al curriculum e alle dichiarazioni ex art. 39 undicies della L.P. 23/1990 sono oggetto di diffusione anche tramite pubblicazione su internet; I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero;
- k) i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Sviluppo urbano sport e sani stili di vita nonché dal responsabile e dagli incaricati dei servizi dell'Amministrazione coinvolti negli adempimenti connessi all'espletamento del procedimento ;
- l) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e l'impossibilità da parte del Servizio Sviluppo Urbano Sport e Sani stili di vita di istruire e gestire la pratica;
- m) i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
- n) i diritti dell'interessato sono:
  - richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la rettifica , la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

# **DISCIPLINARE**

# **MERCATI CONTADINI**

# **2017**

**(Approvato con deliberazione della Giunta comunale 25.09.2017 n. 155 e modificato successivamente con:**

- **deliberazione della Giunta comunale 04.03.2019 n. 37;**
- **determinazione dirigenziale 22.04.2020 n. 17**
- **delibera della Giunta comunale 28.11.2022 n. 302)**

**INDICE**  
**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Oggetto e finalità
- Art. 2. Normativa di riferimento e ambito di applicazione
- Art. 3. Definizioni
- Art. 4. Soggetti ammessi alla vendita nel mercato
- Art. 5. Partecipazioni occasionali

**CAPO II**  
**TITOLO I**  
**MERCATO AGRICOLO**

- Art. 6. Ubicazione e caratteristiche del mercato
- Art. 7. Prodotti ammessi alla vendita
- Art. 8. Vendita e altre attività consentite

**TITOLO II**  
**ISTITUZIONE DEL MERCATO**

- Art. 9. Istituzione e gestione del mercato
- Art. 10. Criteri di selezione del soggetto gestore del mercato
- Art. 11. Obblighi del gestore
- Art. 12. Modalità di partecipazione al mercato
- Art. 13. Criteri di selezione delle imprese partecipanti al mercato
- Art. 14. Obblighi delle imprese partecipanti
- Art. 15. Commissione esaminatrice
- Art. 16. Assegnazione dei posteggi disponibili
- Art. 17. Adesioni successive
- Art. 18. Riassegnazione dei posteggi resisi liberi

**TITOLO III**  
**AUTORIZZAZIONE DEL MERCATO**

- Art. 19. Autorizzazione dei mercati su suolo pubblico
- Art. 19 bis Autorizzazione dei mercati su suolo privato

**CAPO III**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**

- Art. 20. Criteri per la trasparenza dei prezzi
- Art. 21. Norme igienico-sanitarie
- Art. 22. Modalità di controllo

**CAPO IV**  
**SANZIONI**

- Art. 23. Assenze e sospensione volontaria
- Art. 24. Provvedimenti sanzionatori
- Art. 25. Conciliazione

Art. 26. Danni a terzi

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 27. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### *Art. 1 - Oggetto e finalità*

1. Il mercato degli imprenditori agricoli, di seguito denominato “**Mercato Contadino**”, è un mercato riservato alla vendita diretta di prodotti propri o provenienti da altre aziende agricole nei limiti e con le caratteristiche di cui al successivo art. 4, da parte delle aziende agricole locali con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio. L'obiettivo è quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera di acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibili al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici. Attraverso di esso si perseguono le finalità dell'educazione alimentare e dell'orientamento dei consumi, nonché dello sviluppo del valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e storia.

### *Art. 2 - Normativa di riferimento e ambito di applicazione*

1. Il presente disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 17 della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 e degli indirizzi provinciali di cui alla delibera della giunta provinciale n. 1165 dd. 08.07.2016, modificata con deliberazione della giunta provinciale n. 1818 dd. 7.10.2022, disciplinante i criteri e le modalità per l'istituzione e l'autorizzazione, da parte dei comuni, di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli.
2. La normativa provinciale è coordinata con il D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, con riferimento all'esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli, nonché con l'art. 2135 c.c., contenente la definizione di imprenditore agricolo.
3. Con specifico riguardo ai mercati agricoli, il riferimento è rappresentato altresì dal D.M. del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007 “Attuazione dell'art. 1/1065 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”.
4. Il presente disciplinare non trova applicazione per:
  - a) il commercio su aree pubbliche;
  - b) i mercati tipici;
  - c) l'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari.

### *Art. 3 – Definizioni*

1. Nel prosieguo del presente disciplinare si intendono:
  - a) per legge: legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17, avente ad oggetto la disciplina dell'attività commerciale;
  - b) per indirizzi provinciali: delibera della Giunta Provinciale 08 luglio 2016 n. 1165 (e successive modificazioni) - “Definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione e l'autorizzazione, da parte dei comuni, di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli”;
  - c) per imprenditore agricolo: chi esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

- d) per attività connesse: le attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge;
- e) per azienda agricola biologica: l'azienda iscritta nell'elenco provinciale degli operatori dell'agricoltura biologica;
- f) per mercato o mercato agricolo: il mercato contadino;
- g) per agricoltura sociale: prevista dall'art. 14.1 della Legge Provinciale n. 10 di data 19 dicembre 2001 e ss.mm. e del DPP 12-69/Leg di data 14 settembre 2022;
2. Ogni volta che nel testo viene fatto rimando ad un articolo senza ulteriori specifiche, si intende riferirsi ad un articolo del presente disciplinare.
3. Ogni volta che si fa riferimento ad un comma senza ulteriori specificazioni, il riferimento si intende al comma dello stesso articolo.

#### *Art. 4 - Soggetti ammessi alla vendita nel mercato*

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati contadini, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 580/1993. Per gli operatori dell'agricoltura biologica è altresì richiesta l'iscrizione nell'elenco della Provincia o della Regione di appartenenza.
2. I soggetti ammessi alla vendita, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono rispettare le seguenti condizioni:
- a) ubicazione del centro aziendale<sup>1</sup> nell'ambito territoriale amministrativo della Provincia di Trento e di quelle con essa confinanti (Bolzano, Belluno, Vicenza, Verona, Brescia, Sondrio), per la vendita prevalente del proprio prodotto o di prodotti agricoli di aziende aventi il proprio centro aziendale nel medesimo ambito territoriale;
- b) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Al fine di favorire l'incontro di culture e tradizioni, possono essere ammesse occasionalmente, e solo per prodotti non presenti nel mercato di riferimento, aziende agricole "ospiti" di altre regioni e comunque con sede al di fuori dell'ambito territoriale di cui al presente art. 4, comma 2, purché rispettino le condizioni stabilite dal presente disciplinare e vendano nel mercato prodotti che possiedono i requisiti dettati dal disciplinare medesimo. In ogni caso, i prodotti venduti dall'azienda ospite devono provenire ed essere ottenuti nell'ambito territoriale della provincia in cui è ubicato il rispettivo centro aziendale.

#### *Art. 5 - Partecipazioni occasionali*

1. Alle aziende "ospiti" di cui al precedente articolo 4, comma 3, possono essere rilasciate concessioni temporanee di posteggio nel rispetto dell'art. 4 lettera i) degli indirizzi provinciali.

1 Per centro aziendale si intende la posizione geografica del terreno destinato alla produzione agricola. In aziende composte di più corpi, per centro aziendale s'intende l'ubicazione del corpo aziendale a maggior prevalenza economica.

2. A tal fine, l'Amministrazione, ferma la valutazione concreta dell'effettiva disponibilità dei posteggi al momento dell'assegnazione, riserva alle aziende extraterritoriali di cui al comma 1, numero 1 (uno) posteggio all'anno riferito al singolo mercato.

3. La richiesta dovrà essere presentata al competente Servizio, tramite la modulistica predisposta dall'Amministrazione, dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno e sarà valutata per l'anno successivo fatto salvo quanto previsto all'art. 27, comma 3.

4. La Commissione, di cui al successivo art. 15, valuta le istanze pervenute, verificando i requisiti previsti nell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 e la disponibilità effettiva dei posteggi. All'esito della procedura assegna i posteggi temporanei seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze.

**CAPO II**  
**TITOLO I**  
**MERCATO AGRICOLO**

*Art. 6 - Ubicazione e caratteristiche del mercato*

1. L'Amministrazione ha istituito il "Mercato contadino di Piazza Dante" e il "Mercato contadino di San Giuseppe", con le seguenti caratteristiche:

a) luogo: Listone di Piazza Dante, per il mercato di Piazza Dante, via Fabio Filzi (tra le intersezioni con la Chiesa e via Bezzi), per il mercato di San Giuseppe;

b) dimensioni: numero 39 posteggi, per il mercato di Piazza Dante, e numero 25, per il mercato di San Giuseppe;

c) frequenza di svolgimento: ogni sabato, esclusi i festivi, per il mercato di Piazza Dante e ogni mercoledì, esclusi i festivi, per il mercato di San Giuseppe;

d) orario: dalle 7.30 alle 13.00, per il mercato di Piazza Dante, e dalle 7.30 alle 12.30, per il mercato di San Giuseppe

e) merceologia: prodotti di cui al successivo art. 7;

f) attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali.

2. A far data dalla modifica del presente disciplinare, il numero dei posteggi e l'articolazione dei settori sono ridefiniti come segue:

<b>Mercato Contadino di Piazza Dante</b>	
Orticultura e frutticoltura coltivati con metodo convenzionale freschi e/o trasformati	<b>12</b>
Orticultura e frutticoltura coltivati con metodo biologico (certificato) freschi e/o trasformati	<b>10</b>
Latticini e derivati da allevamenti bovini/suini (convenzionali)	<b>2</b>
Latticini e derivati da allevamenti bovini/suini (biologici)	<b>1</b>
Latticini e formaggi da allevamenti ovi-caprino (convenzionali)	<b>3</b>
Latticini e formaggi da allevamenti ovi-caprino (biologici)	<b>1</b>
Miele e derivati prodotto con metodo convenzionale	<b>1</b>
Miele e derivati prodotto con metodo convenzionale e biologico (certificato)	<b>1</b>
Orticultura e frutticoltura con stagionalità corta anche a rotazione (castagne,	<b>2</b>

asparagi, ciliegie) o altre produzioni diverse dalle precedenti (convenzionali)	
Orticoltura e frutticoltura con stagionalità corta anche a rotazione (castagne, asparagi, ciliegie) o altre produzioni diverse dalle precedenti (biologiche)	<b>2</b>
Filiera cerealicola e trasformati (convenzionali e biologici)	<b>1*</b>
Piccoli frutti (fragole, fragoline, ribes, lamponi, more e mirtilli)	<b>1*</b>
Produzioni agricole di nicchia (es. zafferano, frutta secca)	<b>1*</b>
Piante officinali con proprietà terapeutiche, impiegate in campo medico e farmacologico	<b>1*</b>
<b>TOTALE POSTEGGI</b>	<b>39</b>

<b>Mercato contadino di San Giuseppe</b>	
Orticoltura e frutticoltura coltivati con metodo convenzionale freschi e/o trasformati	<b>7</b>
Orticoltura e frutticoltura coltivati con metodo biologico (certificato) freschi e/o trasformati	<b>6</b>
Latticini e altri derivati da allevamenti bovini/suini (convenzionali)	<b>2</b>
Latticini e altri derivati da allevamenti bovini/suini (biologici)	<b>1</b>
Latticini e altri derivati da allevamenti ovi-caprino (convenzionali)	<b>2</b>
Latticini e altri derivati da allevamenti ovi-caprino (biologici)	<b>1</b>
Miele e derivati prodotto con metodo convenzionale e con metodo biologico (certificato)	<b>1*</b>
Orticoltura e frutticoltura con stagionalità corta anche a rotazione (castagne, asparagi, ciliegie) o altre produzioni diverse dalle precedenti (convenzionali e biologiche)	<b>1*</b>
Filiera cerealicola e trasformati (convenzionali e biologici)	<b>1*</b>
Piccoli frutti (fragole, fragoline, ribes, lamponi, more e mirtilli)	<b>1*</b>
Produzioni agricole di nicchia (es. zafferano, frutta secca)	<b>1*</b>
Piante officinali con proprietà terapeutiche, impiegate in campo medico e farmacologico	<b>1*</b>
<b>TOTALE POSTEGGI</b>	<b>25</b>

(\*) in caso di più domande rispetto ai posti disponibili viene data la preferenza ai produttori biologici.

3. Per esigenze di pubblico interesse o per cause di forza maggiore o per manifestazioni, celebrazioni, ricorrenze di particolare importanza, possono essere introdotte, con provvedimento del dirigente competente, modifiche temporanee alle norme del presente disciplinare relativamente alle date, alla durata, alla localizzazione del mercato, al numero e alle dimensioni dei posteggi, ai settori di appartenenza, nonché a quant'altro si rendesse necessario, comprese eventuali sospensioni dei mercati stessi.

4. Se le domande di partecipazione sono inferiori al numero totale dei posteggi disponibili, ma per taluni settori superiori al numero stabilito di posteggi, l'Amministrazione si riserva di procedere, con provvedimento dirigenziale, ad una compensazione tra gli stessi, fermo restando l'equilibrio tra i medesimi.

5. Se un'azienda si converte dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica, l'Amministrazione, in un'ottica di promozione e valorizzazione del percorso intrapreso, garantisce alla medesima la partecipazione al mercato assegnandole un posteggio eventualmente libero nel settore biologico di appartenenza. Se non vi è disponibilità di posteggi nel settore biologico di riferimento, l'Amministrazione provvederà ad adeguare, con provvedimento dirigenziale, il posteggio già in concessione all'azienda, convertendolo dal settore convenzionale a quello biologico. Alla scadenza della concessione o in caso di cessazione anticipata dell'attività da parte dell'azienda (fatta salva l'ipotesi di subingresso in seguito a trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda), il posteggio torna di diritto al settore convenzionale.

#### *Art. 7 - Prodotti ammessi alla vendita*

1. I prodotti agricoli, vegetali e animali posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) i prodotti, compresa la materia prima prevalente nel caso di prodotti trasformati, devono provenire ed essere ottenuti nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 comma 2, fermo restando il rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 c.c. per i prodotti che non siano di propria produzione;
- b) essere conformi alla disciplina vigente in materia di igiene degli alimenti;
- c) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

2. In deroga al comma 1, per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, è possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraregionali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratori siti nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 comma 2.

3. L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.

4. Le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall'allevamento devono porsi nelle condizioni di garantire quanto segue:

- assenza di trattamenti ormonali agli animali;
- utilizzo esclusivo di mangimi *OGM Free*;
- perfetta salubrità e sanità del processo produttivo;
- assenza nell'alimentazione di farine animali e utilizzo di soli alimenti vegetali, eventualmente integrabili con elementi di origine minerale;
- gli animali macellati devono essere allevati nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 comma 1 e appartenere preferibilmente a razze da carne autoctona o locali: tali aspetti devono essere resi visibili nel banco al mercato con apposita cartellonistica;
- i prodotti a base di carne devono essere posti in vendita a pezzo intero o previamente confezionati sottovuoto.

5. È vietata la vendita di animali vivi.

6. Lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP, IGP, ...) e quelli certificati da marchi aziendali di prodotto.

7. È assolutamente vietato acquistare, ai fini della rivendita all'interno del mercato, prodotti agricoli da mercati ortofrutticoli, all'ingrosso o da altre aziende agricole che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2.. Nel limite della prevalenza di cui all'art. 2135 c.c. è consentito inoltre rivendere all'interno del mercato prodotti acquistati da aziende in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2.

8. È vietata la vendita di prodotti ittici provenienti da mercati ittici all'ingrosso.

#### *Art. 8 - Vendita e altre attività consentite*

1. Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse, ferme restando le prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario:

- a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- b) attività di degustazione gratuita dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- c) attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dalle aziende agricole o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale. I prodotti derivati dalla manipolazione e preparazione di carni, effettuata sul posto nell'ambito delle suddette attività didattiche e dimostrative, possono essere venduti o distribuiti per la somministrazione, anche gratuita, soltanto se cotti.

2. È altresì occasionalmente ammessa la partecipazione di artigiani o di soggetti operanti nell'ambito della cooperazione internazionale e dell'economia solidale, nelle adiacenze degli spazi riservati al mercato agricolo e solo se logisticamente e viabilmente possibile. La partecipazione degli artigiani è ammissibile esclusivamente per la vendita di prodotti attinenti al mondo rurale trentino. Il requisito dell'attinenza è da intendersi soddisfatto quando la provenienza della materia prima, utilizzata per realizzare il prodotto artigianale, sia prevalentemente trentina.

## **TITOLO II ISTITUZIONE DEL MERCATO**

#### *Art. 9 - Istituzione e gestione del mercato*

1. Il mercato è istituito dal Comune e affidato in gestione ad una o più Associazioni di produttori o di categoria, mediante idonee procedure di evidenza pubblica e nel rispetto dei criteri contenuti nel presente disciplinare.

2. Il soggetto gestore è interlocutore per l'Amministrazione e riferimento di tutte le aziende per le necessità organizzative del mercato.

3. La compartecipazione economica degli espositori viene determinata all'interno degli atti di convenzione con il soggetto gestore. In via generale, sono a carico degli espositori:

- a) i costi di istruttoria (dovuti anche in caso di presentazione di estensione/riduzione del periodo di vendita);
- b) le spese di occupazione del suolo pubblico;
- c) consumi forfetari per l'eventuale fornitura di energia elettrica;
- d) l'eventuale noleggio di frigorifero;
- e) il costo dei controlli sull'azienda e sui prodotti da parte del soggetto gestore;
- f) il costo di eventuali garanzie fideiussorie per l'eventuale fornitura delle strutture di vendita;

g) il costo di un'eventuale attività promozionale.

4. Nella convenzione di cui sopra sono stabilite le competenze, gli obblighi e le responsabilità reciproche dei soggetti sottoscrittori della medesima, nonché la durata e l'eventuale rinnovo della stessa.

#### *Art. 10 - Criteri di selezione del soggetto gestore del mercato*

1. La selezione del soggetto gestore del mercato avviene secondo i criteri di seguito elencati in ordine di priorità ai fini dell'attribuzione del punteggio in sede di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di pari opportunità di accesso alle procedure, trasparenza e non discriminazione:

- a) modalità di controllo delle aziende operatrici;
- b) modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;
- c) proposte di attività collaterali al mercato;
- d) modalità di coinvolgimento dell'Amministrazione comunale nella gestione del mercato e della rendicontazione alla stessa dell'iniziativa;
- e) professionalità dedicate alla gestione del mercato;
- f) modalità di formazione degli operatori;
- g) esperienza maturata nell'organizzazione di fiere e mercati;
- h) costo dei controlli a carico delle aziende operatrici nel mercato;
- i) rappresentatività del mondo agricolo.

2. L'incarico di gestione del mercato è affidato dall'Amministrazione previa sottoscrizione di apposita convenzione, nella quale sono stabilite le competenze, gli obblighi e le responsabilità reciproche dei soggetti sottoscrittori della medesima, nonché la durata della stessa. In tale sede può essere prevista delega al gestore per la selezione delle imprese che richiedono di partecipare al mercato.

#### *Art. 11 - Obblighi del gestore*

1. Il soggetto gestore deve:

- a) gestire l'area osservando le norme vigenti e vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, dei regolamenti comunali e delle eventuali indicazioni fornite dal Comune e dall'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari;
- b) svolgere attività di sorveglianza nei confronti delle aziende partecipanti al mercato, anche mediante visite ispettive presso i luoghi di produzione e/o trasformazione;
- c) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato (ad es. occupazione costante del posteggio, vendita esclusiva di prodotti agricoli di stagione, esposizione chiara dei prezzi di vendita), prevedendo anche attività di promozione e valorizzazione;
- d) curare l'assegnazione dei posteggi ai singoli produttori utilmente collocati nella graduatoria approvata dall'Amministrazione così come indicato dal successivo art. 15, o se delegato, provvedere ad effettuare la selezione degli operatori e alla conseguente assegnazione dei posteggi seguendo la graduatoria;
- e) tenere i contatti con i produttori e valutare le problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del mercato;
- f) evidenziare particolari anomalie riscontrabili nelle offerte dei prodotti sia sotto il profilo merceologico, che nella formazione dei prezzi;
- g) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
- h) risolvere eventuali criticità e verificare il rispetto delle norme e della qualità dei prodotti;

- i) provvedere alla rilevazione delle presenze dei partecipanti;
- l) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione stradale;
- m) anticipare i costi di esercizio del mercato;
- n) verificare che gli operatori rispettino le disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti;
- o) condividere con l'Amministrazione il contenuto delle attività promozionali e divulgative.

*Art. 12 - Modalità di partecipazione al mercato*

1. Per l'assegnazione dei posteggi, l'Amministrazione o il soggetto delegato, provvede ad indire un bando a seguito del quale è predisposta una graduatoria per ogni singolo settore individuato all'art. 6 e ai sensi del successivo art. 13.
2. Nella domanda di adesione, il richiedente, oltre ad indicare le generalità, deve dichiarare:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001;
  - b) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in qualità di imprenditore agricolo singolo o associato ai sensi dell'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580;
  - c) il settore di produzione dell'impresa;
  - d) le caratteristiche della composizione aziendale con riferimento alla componente giovanile, femminile e agricoltura sociale;
  - e) l'eventuale partecipazione a mercati di vendita diretta riservati esclusivamente a produttori agricoli;
3. Il soggetto richiedente deve altresì:
  - a) fornire l'elenco e la quantità dei prodotti che intende porre in vendita, anche in relazione alla stagionalità degli stessi;
  - b) indicare il periodo di partecipazione, con l'individuazione di eventuali periodi di assenza preventivati.
4. Se la procedura di selezione delle imprese partecipanti è delegata al soggetto gestore, la domanda di partecipazione al mercato deve essere presentata allo stesso.

*Art. 13 - Criteri di selezione delle imprese partecipanti al mercato*

1. In esito ad idonea procedura che garantisca pubblicità e trasparenza, la selezione delle imprese partecipanti al mercato è svolta a cura della Commissione di cui al successivo art. 15, sulla base di criteri attraverso i quali è garantita la pari opportunità di accesso alle imprese agricole interessate e qualificate per l'iniziativa, prevedendo condizioni di ammissione rispondenti a criteri di trasparenza e non discriminazione.
2. L'Amministrazione, o il soggetto gestore se delegato, concede massima priorità alla qualità dell'offerta, selezionando le imprese agricole sulla base dell'attribuzione di specifici punteggi determinati nello specifico in sede di gara e relativi a:
  - a) valorizzazione della tipicità e provenienza dei prodotti;
  - b) numero prodotti (tipologia);
  - c) organizzazione di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti venduti (dimostrazioni sulla trasformazione dei prodotti e degustazioni gratuite);
  - d) ubicazione dell'impresa:

<b>Sede dell'azienda</b>
Comune di Trento

Territorio Val d'Adige
Provincia di Trento
Province confinanti con la Provincia di Trento

e) garanzia di copertura temporale del servizio (arco temporale per il quale l'azienda si impegna ad occupare il posteggio):

<b>Durata dell'impegno</b>
Garanzia di copertura temporale di 12 mesi
Garanzia di copertura temporale di 8 mesi
Garanzia di copertura temporale di 4 mesi
Garanzia di copertura temporale per i mesi di gennaio, luglio e agosto
Maggiorazione per le colture minori (copertura di almeno 4 mesi)

f) Tipologia Aziendale: giovanile e/o femminile e/o imprenditoria sociale

<b>Giovanile</b>
Azienda totalmente Giovane o società composte esclusivamente da soci Giovani
Società con soci Giovani > 0=50%
Società con soci Giovani < 50%
Aziende non Giovani

Giovane = nato successivamente al 31/12/1989

<b>Femminile</b>
Azienda totalmente femminile o società composta esclusivamente da soci donne
Società con soci Donne > 0 = 50%
Società con soci Donne < 50%
Aziende non femminili

<b>Imprenditoria sociale</b>
Attività prevista dall'art. 14.1 della Legge Provinciale n. 10 di data 19 dicembre 2001 e ss.mm. e del DPP 12-69/Leg di data 14 settembre 2022;

3. in caso di parità di requisiti per i settori nei quali non vi è suddivisione tra convenzionale e biologico, per l'assegnazione del posteggio viene data una preferenza al prodotto biologico certificato. In subordine, in caso di parità di requisiti, si procede con il sorteggio alla presenza dei soggetti interessati.

4. La procedura di selezione delle imprese che parteciperanno al mercato contadino è, di norma, condotta dall'Amministrazione.

5. Qualora sia ravvisata l'opportunità di delegare la procedura al soggetto gestore, questo concorda previamente con l'Amministrazione la redazione del bando contenente i criteri per l'assegnazione e gestione dei posteggi al mercato contadino, nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare. In ogni caso

l'Amministrazione vigila sul rispetto dell'applicazione dei presenti criteri e delle condizioni di priorità in sede di selezione delle imprese.

6. All'esito della procedura di selezione, anche se delegata al soggetto gestore, sono redatte le graduatorie di idoneità delle imprese partecipanti distinte per settore al fine di garantire nel mercato la presenza di prodotti diversificati.

7. Le graduatorie hanno validità fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Se nel periodo di vigenza della graduatoria si libera un posteggio, subentra il successivo operatore in posizione utile.

#### *Art. 14 - Obblighi delle imprese partecipanti*

1. Le aziende partecipanti ai mercati sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente disciplinare approvato dall'Amministrazione, nonché al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.

2. Gli operatori devono occupare esclusivamente l'area assegnata e devono garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita, sia per la valorizzazione dei prodotti sia per una corretta informazione al consumatore.

3. Ogni azienda che partecipa ai mercati deve esporre un cartello ove sia indicato che la merce in vendita è stata prodotta strettamente in azienda o, in caso di approvvigionamento presso altre aziende, la provenienza e il nome dell'azienda. Per maggiore trasparenza e professionalità, devono altresì esporre un cartello dove sono elencati i prodotti provenienti da altre aziende, precisando in quali stagioni o periodo dell'anno gli stessi sono prodotti e acquistati.

4. Se l'azienda assegnataria intende estendere e/o modificare la gamma dei prodotti dichiarati in occasione della domanda di partecipazione, il titolare o rappresentante legale della stessa è tenuto ad attivare la seguente procedura:

a) se la gamma dei prodotti proposti non è riconducibile a produzioni aziendali derivanti da coltivazioni e/o allevamenti dichiarati nel fascicolo aziendale, le variazioni devono essere comunicate al gestore del mercato con un preavviso di 7 (sette) giorni (rispetto alla messa in vendita). Decorsi i 7 (sette) giorni, in assenza di risposta scritta, vale il silenzio assenso;

b) se la gamma dei prodotti proposti è riconducibile a produzioni aziendali derivanti da coltivazioni e/o allevamenti dichiarati nel fascicolo aziendale, è necessaria una comunicazione annuale al soggetto gestore da effettuarsi entro la fine del mese di febbraio e comunque ogniqualvolta si aggiungano nuove produzioni (esempio rotazioni o come nel caso delle orticole coltivazioni successive dello stesso fondo);

c) se il prodotto non è riconducibile al settore di appartenenza, nel mercato la vendita dello stesso dovrà avere carattere residuale rispetto allo spazio espositivo;

5. Le aziende partecipanti devono altresì:

a) osservare eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;

b) utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti;

c) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale;

d) lasciare pulito lo spazio occupato;

e) aderire ad iniziative di promozione del Mercato riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole, attività specifiche similari;

- f) provvedere al pagamento dei costi a loro carico, come previsti nell'art. 9;
- g) utilizzare esclusivamente le strutture (banco ed eventualmente frigorifero) concesse in uso dall'Amministrazione comunale e subordinatamente dal soggetto gestore, se e in quanto esistenti; previo accordo tra l'Amministrazione e il soggetto gestore, le aziende possono utilizzare mezzi attrezzati di loro proprietà, al fine di garantire il mantenimento della catena del freddo;
- h) comunicare tempestivamente ogni modifica che intendano apportare alle condizioni che hanno permesso l'ingresso nel mercato, qualora possano incidere sul possesso dei requisiti per partecipare al medesimo;
- i) aggiornare regolarmente il Fascicolo Aziendale previsto dalla D.M. 503/99, trasmettendone copia al soggetto gestore;
- j) consentire che il soggetto gestore svolga attività di sorveglianza, nonché visite di verifica qualora ritenute necessarie;
- k) eliminare le non conformità accertate e notificate dal soggetto gestore nel corso dell'attività di sorveglianza;
- l) comunicare ogni e qualsiasi variazione venga apportata ai dati contenuti nella comunicazione di inizio attività o subingresso;
- m) possedere e rendere visibile la concessione di occupazione del suolo pubblico;
- n) attenersi alle leggi vigenti inerenti la vendita diretta, il controllo igienico-sanitario e le specifiche leggi di settore, rendendo disponibili, qualora richiesti, eventuali autorizzazioni sanitarie e attestati di frequenza a corsi (ad esempio HACCP, vendita diretta, agriturismo);
- o) esporre/esibire l'eventuale Attestazione di Certificazione Biologica;
- p) dotarsi di attrezzatura e strumenti di misura (bilance ecc.) a norma di legge.

#### *Art. 15 - Commissione esaminatrice*

1. L'esame delle domande di assegnazione dei posteggi e la predisposizione delle graduatorie così come individuate nei criteri di selezione delle imprese partecipanti di cui al precedente art. 13, è svolto dall'Amministrazione per il tramite della Commissione esaminatrice istituita con provvedimento dirigenziale, salvo delega al soggetto gestore che in tal caso la cura direttamente.

#### *Art. 16 - Assegnazione dei posteggi disponibili*

1. Ai posteggi assegnati in esito alla procedura di cui all'art. 13 è rilasciata una concessione con validità di 12 anni (6 anni prorogabili per altri 6 anni). Alla scadenza delle concessioni sarà indetta idonea procedura a evidenza pubblica per la presentazione delle domande, in seguito alla quale saranno redatte le nuove graduatorie ai fini dell'assegnazione dei posteggi in concessione. Le concessioni rimarranno in essere anche dopo la scadenza nella more dell'espletamento della nuova procedura di gara.

2. Un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di una concessione di posteggio nel mercato.

3. L'attribuzione della localizzazione del posteggio nel settore di competenza avviene mediante estrazione a sorte cui potranno presenziare tutte le aziende collocate in posizione utile nella graduatoria.

4. L'Amministrazione, in accordo con il soggetto gestore, sulla base dell'esperienza acquisita e delle nuove necessità di mercato, può modificare il numero dei posteggi.

5. Non è prevista la spunta.

### *Art. 17 - Adesioni successive*

1. Eventuali richieste di partecipazione per l'assegnazione di posteggi non assegnati a seguito della procedura ad evidenza pubblica, possono essere presentate direttamente al competente ufficio dell'Amministrazione, o al soggetto gestore qualora delegato a selezionare gli operatori, con l'utilizzo dell'apposita modulistica.
2. Tali adesioni sono accettate con riserva di verifica dei requisiti ed i posteggi vengono assegnati secondo l'ordine cronologico di arrivo.
3. In questo caso, la concessione ha la stessa scadenza delle altre concessioni rilasciate in fase di assegnazione a seguito della partecipazione al bando pubblico.

### *Art. 18 - Riassegnazione dei posteggi resisi liberi*

1. Salvo quanto previsto ai precedenti articoli 13 comma 7, 8 e 17, in assenza di idonea graduatoria, i posteggi divenuti liberi, siti nei mercati già istituiti, sono assegnati agli operatori che ne facciano richiesta, valutando le istanze in ordine cronologico di arrivo.
2. Sul sito *web* istituzionale è costantemente aggiornato l'elenco dei posteggi che si rendono disponibili, con riferimento al singolo mercato di appartenenza.
3. Qualora l'Amministrazione abbia delegato il soggetto gestore alla selezione delle imprese partecipanti al mercato, questo comunica tempestivamente all'Amministrazione l'avvenuta riassegnazione di un posteggio libero ai fini del rilascio della concessione. La scelta del partecipante avverrà con le modalità sopra descritte al comma 1 e dovrà essere debitamente documentata, affinché l'Amministrazione possa controllare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 commi 1 e 2.
4. La concessione ha la stessa scadenza delle altre concessioni rilasciate in fase di assegnazione a seguito della partecipazione al bando.

## **TITOLO III AUTORIZZAZIONE DEL MERCATO**

### *Art. 19 - Autorizzazione dei mercati su area pubblica*

1. L'Amministrazione può autorizzare il mercato su area o in un locale pubblici, su richiesta di imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori di categoria. In caso di proprietà privata del locale o dell'area, il privato deve essere in possesso del titolo di conduzione del locale o dell'area medesima.
2. Il soggetto che intenda allestire il mercato agricolo su area pubblica seleziona le imprese partecipanti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, attraverso una procedura documentabile, che garantisca pari opportunità di accesso ai richiedenti e il rispetto dei criteri di trasparenza e non discriminazione, applicando a tal fine i criteri di cui all'art. 13 del presente disciplinare. Nella selezione deve altresì indicare, se previste, le modalità di partecipazione occasionale al mercato di aziende agricole con sede nel territorio nazionale, ma al di fuori degli ambiti indicati nell'art. 4 comma 1.
3. È cura del soggetto organizzatore elaborare il disciplinare di funzionamento e la planimetria del mercato con l'indicazione della dimensione e della sistemazione dei posteggi.
4. La richiesta di autorizzazione è inoltrata al competente ufficio tramite la modulistica appositamente predisposta.

5. Qualora l'Amministrazione non ritenga di istituire il mercato, dà avvio al procedimento di autorizzazione e la Commissione di cui al precedente art. 15 valuta l'istanza, verificando il rispetto dei criteri di selezione e delle modalità di partecipazione occasionale di cui al comma 2.

6. Ai fini dell'accogliibilità della richiesta sono altresì valutati:

- a) il tessuto economico-sociale esistente;
- b) la disponibilità degli spazi di parcheggio per i mezzi dei partecipanti al mercato;
- c) eventuali vincoli e limitazioni esistenti per motivi di polizia stradale o igienico sanitari;
- d) eventuali divieti previsti nel Regolamento di Polizia Urbana.

7. Qualora l'area sia pubblica, l'Amministrazione provvede a dare idonea pubblicizzazione alla richiesta formulata dai privati mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale per un numero di 10 giorni, al fine di acquisire eventuali osservazioni in merito.

8. Il procedimento di valutazione della richiesta termina in 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine, la domanda si intende accolta.

9. Il soggetto organizzatore e le imprese partecipanti sono comunque tenuti al rispetto del presente Disciplinare, in particolare in materia di obblighi, modalità di controllo e sanzioni.

#### *Art. 19 bis – Autorizzazione dei mercati su suolo o locale privato*

1. L'Amministrazione può autorizzare il mercato su area privata o in locali privati su richiesta di imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori di categoria. In caso di proprietà privata del locale o dell'area, il privato deve essere in possesso del titolo di conduzione del locale o dell'area medesima.

2. Il soggetto che intenda allestire il mercato agricolo su area o locale privato, nel selezionare gli operatori partecipanti al mercato, non è tenuto all'applicazione dei criteri indicati all'art. 4, comma 1 lettera e) approvati dalla Giunta provinciale con delibera n. 1165 di data 8.07.2016 (così come stabilito dalla delibera di Giunta provinciale n. 1818 di data 7.10.2022).

### **CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI**

#### *Art. 20 - Criteri per la trasparenza dei prezzi*

1. Deve essere sempre esposto, ben visibile, in una logica di trasparenza, il prezzo dei prodotti in euro, singolo su ogni prodotto oppure generico; qualora il prodotto o i prodotti non siano esponibili, è sufficiente esporre un cartello all'interno del banco al mercato, contenente l'elenco degli stessi e il loro relativo prezzo.

#### *Art. 21 - Norme igienico-sanitarie*

1. L'attività dei mercati dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, nel Regolamento di Polizia Urbana approvato dall'Amministrazione.

## *Art. 22 - Modalità di controllo*

1. Di norma, la sorveglianza del mercato è affidata al soggetto gestore.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è svolta dai competenti servizi di igiene pubblica veterinaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari oltre che eventualmente dal personale esterno di cui al comma 1 ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria nei limiti delle rispettive competenze.
3. Il soggetto gestore o suo delegato o l'Amministrazione medesima, se ne rileva l'opportunità, può effettuare dei controlli presso il fondo agricolo al fine di verificare la compatibilità tra il piano colturale dell'impresa e i prodotti commercializzati.

## **CAPO IV SANZIONI**

### *Art. 23 - Assenze e sospensione volontaria*

1. Gli operatori di mercato devono comunicare e giustificare le assenze al soggetto gestore.
2. Il produttore titolare del posteggio deve altresì comunicare tempestivamente all'Amministrazione la cessazione dell'attività.

### *Art. 24 - Provvedimenti sanzionatori*

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Disciplinare, le aziende sono sanzionate, a seconda della gravità del caso e previa segnalazione scritta del soggetto gestore del mercato, nel seguente modo:

a) ammonizione: per non conformità di lieve entità, con l'invito ad adottare misure correttive;

b) sospensione dell'accesso al mercato: per un periodo di tempo determinato, non superiore a tre mesi, al ricorrere di gravi non conformità quali, a titolo esemplificativo, ostacolo ai controlli e non ottemperanza alle ammonizioni.

Per sospensioni fino ad un mese, la riammissione al mercato è automatica. In caso di sospensione superiore ad un mese, l'azienda, decorso il periodo di sospensione, dovrà sottoporsi volontariamente ad una verifica ispettiva da parte del gestore e ripresentare al competente Servizio domanda di riammissione al mercato. Se l'azienda non richiede la riammissione al mercato entro 30 giorni dall'avvenuto decorso della sospensione, sarà espulsa dal mercato e la concessione si intenderà revocata.

c) revoca delle concessioni ed espulsione dal mercato: per gravissimi comportamenti quali reiterazioni di comportamenti vietati dal presente disciplinare, provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, cessazione dell'attività o scioglimento dell'associazione. La revoca comporta l'espulsione dell'azienda dal mercato.

In caso di revoca, l'azienda non può presentare domanda di partecipazione al mercato per un periodo di due anni decorrenti dalla data della revoca medesima.

Il procedimento di esclusione è stabilito dall'Amministrazione, la quale ne dà comunicazione scritta all'azienda interessata.

2. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 53 comma 1 e dall'art. 58 comma 1, primo periodo, della legge provinciale oltre all'applicazione delle specifiche sanzioni previste dalle norme di settore.

3. Di seguito si riporta una tabella con le irregolarità e la relativa sanzione applicabile:

IRREGOLARITÀ RISCONTRATA	SANZIONE APPLICABILE
Vendita di prodotti non italiani	Revoca
Vendita di prodotti italiani acquistati da soggetti non agricoli	Revoca
Vendita di prodotti italiani agricoli acquistati da terzi oltre i limiti della prevalenza (art. 2134 c.c.)	Ammonizione
Reiterazione della vendita di prodotti agricoli italiani acquistati da terzi oltre i limiti della prevalenza	Revoca
Prodotti acquistati da altre aziende venduti come prodotti propri	Ammonizione. In caso di recidiva si procede alla revoca
Vendita di prodotti agricoli confezionati e non etichettati	Ammonizione
Prodotti trasformati: se la trasformazione non avviene in azienda e non è comunicata la certificazione del laboratorio	Ammonizione + sospensione fino alla consegna della documentazione
Mancata osservanza della prassi igienico-sanitaria	Ammonizione + sospensione (in caso di reiterazione) per 1 mese dal mercato.
Non appropriato uso degli spazi, compreso il parcheggio dei furgoni e macchine in area mercatale ove non autorizzato	Ammonizione + sospensione per 2 uscite dal mercato, dopo il secondo richiamo scritto. In caso di recidiva, dopo la prima sospensione, si procede alla sospensione per il periodo di 1 mese
Mancata chiarezza e trasparenza della compilazione dei cartellini prezzi e omissione dell'esposizione dei cartellini medesimi	Ammonizione + sospensione per 2 uscite dal mercato, dopo il secondo richiamo scritto. In caso di recidiva, dopo la prima sospensione, si procede alla sospensione per il periodo di 1 mese
Mancata comunicazione preventiva dell'assenza dal mercato	Ammonizione + sospensione per 2 uscite dal mercato, dopo il secondo richiamo scritto. Revoca con 5 assenze ingiustificate o nel caso di assenza ingiustificata per periodi superiori ad un quarto del periodo autorizzato in caso di concessione stagionale;
Mancata consegna della certificazione se l'azienda passa da "in conversione" a biologica	Ammonizione + sospensione fino alla consegna della documentazione
Cancellazione dal Registro delle Imprese C.C.I.A.A.	Revoca

Ostacolo all'attività dei controlli da parte del gestore	Sospensione
Reiterato ostacolo all'attività dei controlli da parte del gestore	Revoca
Mancata informazione tempestiva delle condizioni produttive al gestore	Sospensione
Cessazione dell'attività dell'azienda o scioglimento dell'associazione	Revoca
Provvedimenti dell'autorità giudiziaria o mancato rispetto della normativa vigente sui prodotti agricoli e alimentari	Revoca
In generale, in caso di grave non conformità (ad esempio la reiterata vendita di prodotti non italiani)	Revoca
Mancata adesione al tentativo di conciliazione di cui all'art. 25	Revoca
Altre violazioni del presente disciplinare	Ammonizione + sospensione per 2 uscite dal mercato, dopo il secondo richiamo scritto. In caso di recidiva, dopo la prima sospensione, si procede alla sospensione per il periodo di 1 mese

4. L'amministrazione revoca l'autorizzazione all'allestimento del mercato rilasciata al soggetto gestore, nel caso in cui accerti le seguenti violazioni:

a) mancato rispetto di cui agli art. 4 e 7 del presente Disciplinare, attribuibile sia direttamente al soggetto organizzatore sia ai singoli partecipanti al mercato e tollerato dal soggetto organizzatore;

b) mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari, attribuibile sia direttamente al soggetto organizzatore sia ai singoli partecipanti al mercato e tollerato dal soggetto organizzatore;

c) mancato rispetto delle disposizioni adottate dal Comune, attribuibile sia direttamente al soggetto organizzatore sia ai singoli partecipanti al mercato e tollerato dal soggetto organizzatore e delle regole stabilite dal soggetto organizzatore nel disciplinare di funzionamento del mercato attribuibile ai singoli partecipanti e tollerato dal soggetto organizzatore.

5. In aggiunta alla sanzione di cui al precedente comma 4 è prevista, in capo al soggetto gestore, l'applicazione di una penale da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 2.000,00

6. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare o nella convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto gestore, comporta l'applicazione di una penale da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

#### *Art. 25 – Conciliazione*

1. In caso di controversia con il gestore o con gli operatori, l'Amministrazione promuove un tentativo di conciliazione ai sensi del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 prima di adire la giurisdizione ordinaria.

*Art. 26 - Danni a terzi*

1. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempimenti degli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

*Art. 27 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie*

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.



COMUNE DI TRENTO

**Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita**

*Ufficio Politiche urbane sostenibili*

via Alfieri, 6 | 38122 Trento

tel. 0461 884880 | fax 0461 884878

[servizio.sviluppoeconomico@pec.comune.trento.it](mailto:servizio.sviluppoeconomico@pec.comune.trento.it)

Orario di apertura al pubblico: lun. - ven. 8.00-12.00 / giov. 8.00-16.00

ALLEGATO 2

**OGGETTO: SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEI MERCATI CONTADINI DI PIAZZA DANTE E SAN GIUSEPPE PER IL PERIODO DI 6 ANNI PROROGABILI FINO A 12**

Con la presente si attesta che il signor \_\_\_\_\_ (1)

per conto dell'Associazione \_\_\_\_\_ (1)

ha consegnato un plico chiuso recante all'esterno la dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA ALLA SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEI MERCATI CONTADINI DI PIAZZA DANTE E SAN GIUSEPPE"

con scadenza alle **ore 12:00 del giorno 27 GENNAIO 2023.**

Firma

\_\_\_\_\_


Timbro con data ed ora apposta dall'Ufficio Protocollo

completo della firma dell'addetto ricevente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(1) Da compilarsi a cura dell'Associazione



**Sede legale:**

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | [www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)

Certificate Approval N. 20908016/0001/UK/ITN

COMUNE DI TRENTO

**CONTRASSEGNO  
TELEMATICO  
("MARCA DA BOLLO")  
DA EURO 16,00**

**ALLEGATO 3**

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL SOGGETTO  
GESTORE DEI MERCATI CONTADINI DI PIAZZA DANTE E SAN GIUSEPPE (VIA FILZI)**

Il/la sottoscritto/a: \_\_\_\_\_  
nato/a a: \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di (carica sociale): \_\_\_\_\_  
dell'Associazione \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

che l'Associazione \_\_\_\_\_  
rappresentata venga ammessa alla procedura selettiva per la selezione del soggetto gestore dei  
Mercati contadini di Piazza Dante e San Giuseppe (Via Filzi) per il periodo 2023 - 2035

*A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formulazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)"*

**DICHIARA**

**A. DATI IDENTIFICATIVI**

Denominazione dell'Associazione \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

n. telefono \_\_\_\_\_ n. fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partiva IVA \_\_\_\_\_

che i dati sopra riportati si intendono validi anche per le comunicazioni relative alla preente  
selezione

oppure

di eleggere domicilio per le comunicazioni (se diverso dalla sede legale):

via/piazza \_\_\_\_\_

città \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

che i membri dell'organo di gestione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione, di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione, di controllo (nominativi, dati anagrafici) sono i seguenti:

- Sig.Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

- Sig.Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

- Sig.Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

- Sig.Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

- Sig.Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

- Sig.Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

- Sig.Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

che i PROCURATORI che rappresentano l'Associazione nella procedura in oggetto (nominativi, dati anagrafici) sono i seguenti:

- Sig.Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_

- Sig.Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

oppure

che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente dichiarazione sono i seguenti

- Sig.Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

- Sig.Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

B. MOTIVI DI ESCLUSIONE
-------------------------

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

di non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. ossia che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trento che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da almeno tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico medesimo;

oppure

di trovarsi in una o più situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 80/2016 e s.m. indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione:

N.B.

Si precisa che l'esistenza dei delitti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 verranno verificati in riferimento a tutti i soggetti titolari delle cariche indicate nella lettera

precedente.

A norma dell'art. 22 comma 4 della L.p. n. 2/2016 e s.m. l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. DEVE presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione e può utilizzare lo spazio sottostante oppure formulare una dichiarazione aggiuntiva resa con le modalità osservate per la presente:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

<b>C. ALTRE DICHIARAZIONI</b>
-------------------------------

di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Disciplinare dei Mercati contadini approvato con deliberazione di Giunta comunale 25/09/2017 n. 155 e ss. mm. e ii. e di aver preso visione di tutte le clausole contenute nell'avviso di selezione del soggetto gestore dei mercati contadini di Piazza Dante e San Giuseppe (Via Filzi) approvato con determinazione \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ e nel Disciplinare citato accettandole senza riserva alcuna;

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 250 di data 28/12/2016 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e di tutti gli oneri conseguenti all'erogazione dei servizi prestati;

di essere a conoscenza che i dati raccolti nell'ambito della procedura saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, esclusivamente nell'ambito della presente procedura

N.B.: si invitano i partecipanti alla procedura di completare la dichiarazione presente con le informazioni che seguono:

- l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali dell'impresa è la seguente: \_\_\_\_\_

- l'indirizzo dell'Ufficio provinciale con riferimento alla L. n. 68/1999 e s.m. (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è il seguente:

\_\_\_\_\_

Luogo e data

Firma del legale rappresentante (\*)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**(\*) Allegare alla presente fotocopia del Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.)**

## ALLEGATO 4

### OFFERTA TECNICA: MODULO RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

OGGETTO: **AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEI MERCATI CONTADINI DI PIAZZA DANTE E SAN GIUSEPPE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale dell'Associazione \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

**presa visione** dell'AVVISO per l'affidamento del servizio in oggetto

#### PROPONE IL SEGUENTE PROGETTO

*Nella descrizione del progetto l'operatore economico deve utilizzare la seguente griglia:*

RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA	
a)	<b>Modalità di controllo delle aziende operatrici</b>
b)	<b>Modalità di controllo e di rilevazione delle presenze</b>
c)	<b>Proposte di attività collaterali al mercato (compresa l'attività riferita a "Nutrire Trento")</b>
d)	<b>Modalità di coinvolgimento dell'Amministrazione comunale nella gestione del mercato e della rendicontazione alla stessa dell'iniziativa</b>

e)	<b>Professionalità dedicate alla gestione del mercato</b>
f)	<b>Modalità di formazione degli operatori</b>
g)	<b>Esperienza maturata nell'organizzazione di fiere e mercati</b>
h)	<b>Costo dei controlli a carico delle aziende operatrici nel mercato</b>
i)	<b>Rappresentatività del mondo agricolo provinciale</b>

Luogo e data

Firma del legale rappresentante (\*)

---

(\*) Allegare alla presente fotocopia del Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.)

vigente al

**16/12/2022**[Mostra Atto Originario](#)[Mostra Atto Multivigente](#)

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

**((Codice dei contratti pubblici))**. (16G00062)note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)*[\(GU n.91 del 19-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 10\)](#)vigente al **16/12/2022**

Articoli

**PARTE I**

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

[< articolo precedente](#)[articolo successivo >](#)Testo in vigore dal: **1-2-2022**[aggiornamenti all'articolo](#)

## Art. 80

## (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o **decreto** penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) ((...)) per uno dei seguenti reati: ((**38**))

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonche' all'[articolo 2635 del codice civile](#);

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del [codice penale](#), riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il [decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24](#);

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo **decreto**. Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'[articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#). (12)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il **decreto** ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del

direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#) ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.(12)

4. Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al [decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](#), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. *((Un operatore economico puo' essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operativita' della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro)).* Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati

anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. (25) ((38))

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni((...)), qualora: ((38))

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'[articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155](#) e dall'articolo 110; (12) (11) (22)(31) (39)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita'; (9)

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (9)

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravita' della stessa; (9)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (12)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;



g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'[articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 1991, n. 203](#), non risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.

7. Un operatore economico ((...)) che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. ((38))

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione e' :

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo

periodo, del [codice penale](#), salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#);

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del [codice penale](#), salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.(12)

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e' pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. (12)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'[articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14 . Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

(12) (28) (29)

-----  
AGGIORNAMENTO (9)

Il [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito con modificazioni dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#), ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicano le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente [decreto](#), nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati

inviati gli inviti a presentare le offerte".

-----  
AGGIORNAMENTO (12)

Il [D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito con modificazioni dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che fino al 31 dicembre 2020 e' sospesa l'applicazione delle verifiche in sede di gara, di cui al presente articolo, riferite al subappaltatore.

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 21) che le modifiche di cui ai commi 2, 3, 5, lettere b) e c-quater), 10 e 10-bis del presente articolo "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente **decreto**, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

-----  
AGGIORNAMENTO (25)

Il [D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#) ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che la presente modifica si applica "alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente **decreto**, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

-----  
AGGIORNAMENTO (11)

Il [D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#) ha disposto (con l'art. 372, comma 2) che la presente modifica si applica "alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara e' pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, nonche', per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

-----  
AGGIORNAMENTO (22)

Il [D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), come modificato dal [D.L. 8 aprile 2020, n. 23](#), ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5, lettera b), del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

-----  
AGGIORNAMENTO (31)

Il [D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), come modificato dal [D.L. 24 agosto 2021, n. 118](#), ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5, lettera b) del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

-----  
AGGIORNAMENTO (39)

Il [D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), come modificato dal [D.L. 30 aprile 2022, n. 36](#), ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5, lettera b) del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

-----  
AGGIORNAMENTO (28)

Il [D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito con modificazioni dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#), come modificato dal [D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che fino al 31 dicembre 2021 sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui al presente articolo, riferite al subappaltatore.

-- APPROFONDIMENTI



